

IVA

Il regime Iva del noleggio di imbarcazioni

di **Giulio Benedetti**

Il regime Iva da applicare al **noleggio delle unità da diporto per uso privato (ludico e ricreativo)** è essenzialmente legato all'**individuazione della territorialità**, i cui riferimenti si trovano negli [articoli 7-ter, 7-quater, lett. e\), 7-sexies, lett. e\)](#) ed [e\)-bis, del D.P.R. 633/1972](#), oltre che nella [circolare 37/E/2011](#) e soprattutto nella [circolare 43/E/2011](#) pubblicata a seguito di quesiti posti dalla principale associazione di categoria del settore (Ucina, Confindustria Nautica Italiana).

Al fine di individuare il trattamento Iva del noleggio delle imbarcazioni, è necessario innanzitutto effettuare una distinzione **in funzione della durata**, e più in particolare:

- **noleggio a breve termine** (di durata non superiore a 90 giorni nel corso dell'anno), il cui luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è disciplinato dall'[articolo 7-quater, lett. e\), del D.P.R. 633/1972](#);
- **noleggio non a breve termine**, per il quale il criterio di rilevanza territoriale è individuato dall'[articolo 7-sexies, lett. e\), del D.P.R. 633/1972](#)).

Il noleggio a breve termine è di sicuro il caso più frequente che può capitare agli operatori: trattasi del tipico noleggio definito **charter nautico**, nel quale un operatore economico mette a disposizione una imbarcazione per un breve periodo a fini ludici e ricreativi.

Per quanto riguarda il **noleggio a breve termine**, la rilevanza territoriale dipende da due elementi:

- **il luogo dove il noleggiante prende possesso** fisicamente dell'imbarcazione;
- **il luogo di effettiva utilizzazione** dell'imbarcazione.

Di conseguenza, **sono soggetti ad Iva** in Italia i noleggi di imbarcazioni quando:

- l'imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l'utilizzo avviene all'interno della UE;
- l'imbarcazione è messa a disposizione fuori dalla UE e l'utilizzo avviene in Italia.

Sono invece **non soggetti ad Iva** i noleggi di imbarcazioni quando:

- l'imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l'utilizzo avviene fuori UE;
- l'imbarcazione è messa a disposizione in un paese UE, ovunque venga utilizzata.

Sono quindi irrilevanti le ubicazioni (ai fini Iva) del prestatore e dell'utilizzatore.

Uno schema può meglio riassumere quanto sopra espresso.

Messa a disposizione	Utilizzo	Iva
ITA	ITA-UE	22%
	EXTRAUE	n.s. 7-quater lett. e)
UE	QUALSIASI	n.s. 7-quater lett. e)
EXTRAUE	ITA	22%
	UE - EXTRAUE	n.s. 7-quater lett. e)

Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, innanzitutto si distingue tra committente soggetto passivo d'imposta (B2B) e committente soggetto privato (B2C).

Nel primo caso (**B2B**), si applica la regola generale dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#): la prestazione rileva territorialmente nel luogo di stabilimento del committente.

Nel caso invece di committente soggetto privato (**B2C**), la norma di riferimento è l'[articolo 7-sexies, lett. e\)-bis, del D.P.R. 633/1972](#), che determina **l'applicazione dell'imposta in Italia (Iva 22%)** quando:

- l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità;
- l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, e l'utilizzo avviene in Italia;
- l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e l'imbarcazione viene utilizzata in territorio UE;
- l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità, e utilizzata in Italia.

Precisato quanto sopra, il problema ora diventa quello di **definire l'esatta percorrenza in territorio UE od extra-UE** per poter correttamente applicare l'imposta: appare evidente, infatti, l'obiettivo difficoltà nel definire esattamente, negli spostamenti in mare, quale distanza venga effettivamente percorsa in un territorio nazionale piuttosto che comunitario o extracomunitario.

Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 43/E/2011](#), conferma la possibilità di **utilizzo delle percentuali forfetarie** a suo tempo indicate nella [circolare 49/E/2002](#) (e confermate nella successiva [circolare 38/E/2009](#)) e cioè:

- **imbarcazione da diporto a motore**: lunghezza percentuale di utilizzo al di fuori delle

acque territoriali comunitarie:

- fino a 7,50 metri 10%;
- da 7,51 a 12 metri 40%;
- da 12,01 a 16 metri 50%;
- da 16,01 a 24 metri 60%;
- oltre 24 metri 70%;
- **imbarcazione da diporto a vela:** lunghezza percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie:
 - fino a 10 metri 40%;
 - da 10,01 a 20 metri 50%;
 - da 20,01 a 24 metri 60%;
 - oltre 24 metri 70%.

Sempre la circolare 43/2011 specifica però che tali percentuali forfettarie sono utilizzabili solo nei casi in cui:

- per i **noleggi a breve termine:** le imbarcazioni siano messe a disposizione in Italia e utilizzate in territorio nazionale o UE;
- per i **noleggi a lungo termine:** i prestatori siano italiani e i committenti siano soggetti non passivi d'imposta per utilizzi in territorio italiano o UE.

In tutti gli altri casi non è possibile applicare alcuna percentuale forfettaria ma si dovrà fare **riferimento alla percorrenza effettiva.**



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >